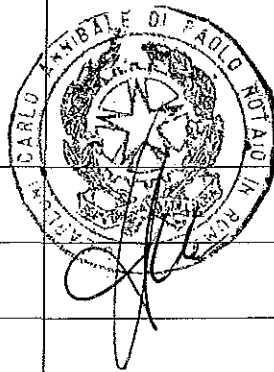


Repertorio n. 48982

Raccolta n. 12779



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici ed il giorno quindici

del mese di dicembre

In Roma, Via Giovanni Nicotera n. 4

lì, 15 dicembre 2015

Avanti a me Dottor **CARLO ANNIBALE GILARDONI**, Notaio
in Roma, con studio in Via Giovanni Nicotera n. 4,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia

Sono presenti:

1) - Prof. **ANGELO RAFFAELE DE GAUDIO** nato a Firenze
(FI) il 26 settembre 1950, residente a Firenze (FI),
Viale del Poggio Imperiale n. 64, Codice Fiscale DGD NLR
50P26 D612H;

2) - Prof.ssa **MONICA ROCCO** nata a Roma (RM) il 28
aprile 1960, residente a Roma (RM), Via Pieve di Cadore
n. 30, Codice Fiscale RCC MNC 60D68 H501M;

3) - Prof. **FRANCO CAVALIERE** nato a Bologna (BO) il
14 luglio 1954, residente a Guidonia Montecelio (RM),
Via Castore n. 7, Codice Fiscale CVL FNC 54L14 A944S;

4) - Prof.ssa **CATERINA AURILIO** nata a Sessa Aurunca
(CE) il 10 marzo 1949, residente a Napoli (NA), Via
Francesco Petrarca n. 151, Codice Fiscale RLA CRN 49C50

I676N;

5) - Prof. **ROBERTO ALBERTO DE BLASI** nato a Barletta (BT) il 6 gennaio 1958, residente a Roma (RM), Via Federico Mastrigli n. 29, Codice Fiscale DBL RRT 58A06 A669F.

Certo io Notaio dell'identità personale dei componenti i quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita tra i componenti un'associazione senza fini di lucro denominata:

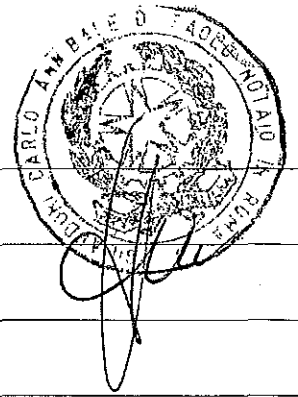
"COLLEGIO DEI PROFESSORI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE"

Art. 2

L'associazione ha sede in Roma, Viale dell'Università n. 11, presso la sede della "Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva (SIAARTI)".

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la tutela degli interessi dei Professori universitari appartenenti al SSD Med 41 (Settore Scientifico Disciplinare di Anestesiologia) ai fini della tutela dei diritti economici e di carriera, dell'autonomia e dello sviluppo delle discipline nei corsi di laurea e post-laurea, del coordinamento dell'attività didattica e



di ricerca e di quanto altro possa occorrere nell'ambito dei rapporti con i Ministeri competenti, con le Amministrazioni universitarie, con gli Enti locali, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con quanti altri possa occorrere. L'Associazione potrà compiere tutte quelle attività, anche economiche, finanziarie ed immobiliari, destinate alla realizzazione degli scopi sociali e comunque ad essi connesse e strumentali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive richiamate negli artt. 14 e successivi del Codice Civile, nonché dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successive modifiche ed integrazioni, norme che costituiscono quindi parte integrante dello Statuto e del presente Atto Costitutivo.

Art. 4

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, ed è prorogabile per volontà degli associati da esprimersi mediante delibera assembleare di estensione della durata prima della scadenza, salvo il suo eventuale scioglimento che può essere deliberato dall'Assemblea in

sede straordinaria in conformità a quanto previsto dallo Statuto allegato al presente atto.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale terminerà il 31 dicembre 2016.

Art. 5

L'associazione comprende due Sezioni, la Sezione dei Professori Ordinari e la Sezione dei Professori Associati, che comprendono rispettivamente tutti i soci con la qualifica di Professore Ordinario e di Professore Associato.

L'associazione è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto che composto di n. 23 (ventitre) articoli al presente atto si allega sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Art. 6

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;

g) i Probiviri.

Il funzionamento e le mansioni di detti organi sono regolati dall'allegato statuto.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto in totale da sei membri, dal Presidente, dal Vice Presidente e da otto Consiglieri (quattro per ogni Sezione).

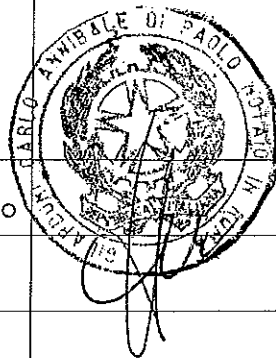
Vengono nominati membri del Consiglio di Direttivo i comparenti Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Angelo Raffaele De Gaudio | Presidente; |
| - Monica Rocco | Vice Presidente; |
| - Caterina Aurilio | Tesoriere; |
| - Gilda Cinnella | Segretaria; |
| - Antonio David | Consigliere; |
| - Germano De Cosmo | Consigliere; |
| - Carlo Ori | Consigliere; |
| - Giovanni Landoni | Consigliere; |
| - Flavia Petrini | Consigliere; |
| - Francesco Della Corte | Consigliere. |

Art. 8

Ogni socio che intenda aderire all'Associazione dovrà presentare una domanda di ammissione.

Con la domanda di ammissione il nuovo socio si impegna ad osservare le norme del presente atto costitutivo e dello Statuto ed a pagare le quote associative previ-



ste dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r.

La quota sociale o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

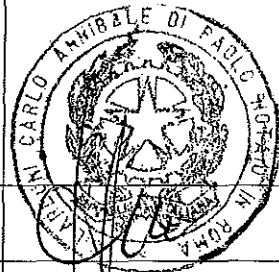
Il rapporto associativo è uniforme per tutti i soci che abbiano le qualifiche previste dall'atto costitutivo e dello statuto allegato.

Gli organi amministrativi dell'Associazione vengono eletti dagli associati liberamente, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del c.c..

E' obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni dello statuto allegato.

Art. 10

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte



quelle modifiche che verranno richieste dagli Organi della Pubblica Amministrazione e le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Art. 11

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 12,20.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato a mano da me Notaio occupa due fogli per sei pagine intere e fin qui della presente settimana.

F.to: Angelo Raffaele De Gaudio

Monica Rocco

Franco Cavaliere

Caterina Aurilio

Roberto Alberto De Blasi

Carlo Annibale Gilardoni Notaio

Allegato "A" all'atto rep. n. 48982/12779

STATUTO

dell'Associazione denominata

"Collegio dei Professori di Anestesia e Rianimazione"

Art. 1

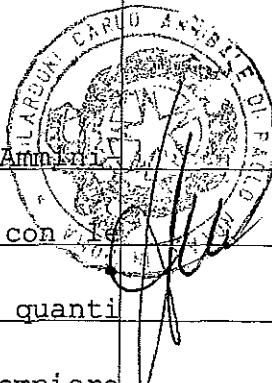
E' costituita l'Associazione denominata "Collegio dei Professori di Anestesia e Rianimazione". Essa non ha scopo di lucro.

Art. 2

La sede dell'Associazione è in Roma, Viale dell'Università 11, nella sede della "Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva (SIAARTI)", ma potrà essere successivamente variata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo la tutela degli interessi dei Professori universitari appartenenti al SSD Med 41 (Settore Scientifico Disciplinare di Anestesiologia) ai fini della tutela dei diritti economici e di carriera, dell'autonomia e dello sviluppo delle discipline nei corsi di laurea e post-laurea, del coordinamento dell'attività didattica e di ricerca e di quanto altro possa occorrere nell'ambito



dei rapporti con i Ministeri competenti, con le Amministrazioni universitarie, con gli Enti locali, con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con quanti altri possa occorrere. L'Associazione potrà compiere tutte quelle attività, anche economiche, finanziarie ed immobiliari, destinate alla realizzazione degli scopi sociali e comunque ad essi connesse e strumentali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione si conforma alle norme e alle direttive richiamate negli artt. 14 e successivi del Codice Civile, nonché dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successive modifiche ed integrazioni, norme che costituiscono quindi parte integrante dello Statuto.

Art. 4

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, ed è prorogabile per volontà degli associati da esprimersi mediante delibera assembleare di estensione della durata prima della scadenza, salvo il suo eventuale scioglimento che può essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qua-

lunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione i Professori ordinari ed associati del SSD Med 41, la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo della Associazione e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota sociale che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio consente la partecipazione all'Assemblea e la condizione di elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali.

Il Socio ha l'obbligo del pagamento della quota sociale. La quota sociale o il contributo associativo sono intransmissibili e non rivalutabili.

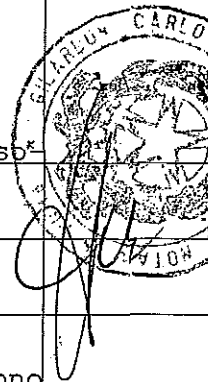
Art. 6

La qualità di socio si perde per cessazione dal servizio, per decesso dimissioni o indegnità. L'indegnità sarà sancita dai Proibiviri.

Art. 7

Il Collegio comprende due Sezioni, la Sezione dei Professori ordinari e la Sezione dei Professori associati, che comprendono rispettivamente tutti i Soci con la

qualifica di Professore ordinario e di Professore associato.



Art. 8

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) i Proibiviri.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, per deliberare sull'attività dell'Associazione, per stabilire le direttive organizzative e per approvare il bilancio consuntivo ed il preventivo, nonché la relazione finanziaria.

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda

motivata e firmata da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione deve contenere la data e l'ora di inizio dei lavori dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere e deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio e fatta pervenire almeno dieci giorni prima dell'Assemblea con almeno una delle seguenti modalità: posta raccomandata, posta elettronica, fax, tutte singolarmente ugualmente valide. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Partecipano alle assemblee i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesto un numero di Soci pari alla metà più uno di quelli risultanti dall'elenco aggiornato alla fine del mese precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea stessa.

In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi si delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea di ogni sezione elegge a scrutinio segreto, ogni tre anni, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo ed i tre Proviviri. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Di-



rettivo si svolge con le seguenti modalità. Ciascuna delle due Sezioni elegge un proprio Coordinatore e quattro Consiglieri. Il Coordinatore della Sezione dei Professori ordinari diviene Presidente del Collegio; il Coordinatore della Sezione dei Professori associati diviene vice-Presidente del Collegio; i Consiglieri eletti nelle due Sezioni divengono membri del Consiglio direttivo.

Art. 12

Le sedute dell'Assemblea dei Soci devono essere verbalizzate.

Nel corso delle Assemblee le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; in casi particolari, l'Assemblea può decidere di votare a scrutinio segreto.

Il socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2532, comma 2 del c.c.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta di almeno metà più uno dei Soci o dal Consiglio Direttivo quando lo richiedano urgenti necessità. Il quorum costitutivo e deliberativo, sia in prima che in seconda convocazione, è identico a quello dell'Assemblea ordinaria, fatta eccezione per il caso in cui la delibera verta sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio. In tal caso occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre

quarti) dei Soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Art. 14

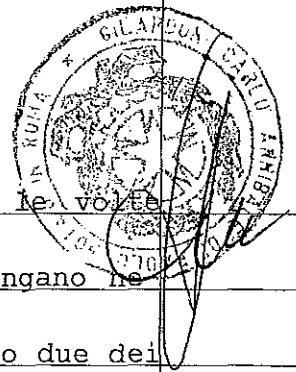
Ciascuna Sezione può riunirsi autonomamente per discutere problematiche specifiche del ruolo di appartenenza. Tali riunioni sono convocate dal Coordinatore della Sezione e gli avvisi di convocazione vengono inviati agli appartenenti alla Sezione con le modalità già descritte per l'Assemblea dei soci. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati con le stesse modalità anche al Coordinatore dell'altra Sezione.

Qualora la Sezione rediga dei documenti, essi andranno trasmessi al Coordinatore dell'altra Sezione con congruo anticipo prima della loro divulgazione o trasmissione a terzi.

Art. 15

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e dai Consiglieri eletti dalle due Sezioni. In caso di decadenza di un membro del Consiglio, il sostituto verrà eletto dalla corrispondente Sezione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare il programma sociale, tecnico ed amministrativo dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e l'ammontare della quota sociale. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute possono partecipare soggetti esterni cooptati dal Consiglio. Le sedute del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate.

Tali sedute si potranno svolgere anche per via telematica.

I verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo debbono essere esibiti su richiesta di qualsiasi Socio.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 16

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e nomina il Tesoriere. In caso di assenza del Presidente o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente, tramite il Segretario, cura il tesseramento e tiene aggiornato l'elenco dei Soci.

Il Presidente non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato.

Art. 17

Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento.

Il Vicepresidente può richiedere al Presidente di convocare il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del mandato.

Art. 18

Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, ne attua le decisioni e ne redige i verbali. In assenza del segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea verranno redatti da uno dei Consiglieri su designazione del Presidente.

Art. 19

Il Tesoriere è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, provvede a raccogliere e registrare le entrate a qualunque titolo esse affluiscono ed a registrare le spese sostenute dall'Associazione sul libro cassa, determinando la situazione di cassa da presentare al Consiglio Direttivo mensilmente e redige il rendiconto economico e finanziario annualmente da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il Tesoriere cura la tenuta del libro soci e di tutti i libri

obbligatori previsti dalla legge.

Art. 20

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con esclusione di ogni altra giurisdizione, tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e l'Associazione o i suoi organi. Il loro lodo è inappellabile.

Art. 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi ed erogazioni di Soci, Imprese, Ditte, persone giuridiche o privati, Enti pubblici o privati;
- c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili acquistati con i contributi dei Soci, con i proventi di beni fruttiferi di proprietà dell'Associazione o ricevuti in donazione da Enti pubblici o privati.

E' fatto divieto di ripartire tra i Soci gli eventuali proventi, anche in forma indiretta.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali ed in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità stabilite nell'atto di scioglimento ad altre associazioni di promozione sociale, aventi fini di pubblica utilità conformi allo spirito e agli scopi dell'Associazione.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa pieno riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.

F.to: Angelo Raffaele De Gaudio

Monica Rocco

Franco Cavaliere

Caterina Aurilio

Roberto Alberto De Blasi

Carlo Annibale Gilardoni Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di *PeXe*

Roma, li

18 dicembre 2015

Carlo Annibale Gilardoni

